

ARS



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

- V I S T O l'art. 166 del Regolamento interno dell'Assemblea;
- V I S T O il Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;
- V I S T O il regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana;
- V I S T A la pianta organica del personale dell'Assemblea regionale siciliana;
- CONSIDERATO che nel ruolo della carriera dei Coadiutori parlamentari risultano complessivamente 21 vacanze di posti rispetto alla dotazione organica;
- V I S T A la deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata nella seduta n. 11 del 25 luglio 2018, con la quale è stata stabilita la programmazione dei concorsi da bandire, nonché la successiva deliberazione adottata nella seduta n. 34 del 21 luglio 2021, con la quale si è stabilito di indire un concorso pubblico per esami a copertura dei posti vacanti nella pianta organica relativamente alla carriera dei Coadiutori parlamentari,

D E C R E T A

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 21 posti di Coadiutore parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera dei Coadiutori parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data di assunzione.
2. E' stabilita, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS, la riserva di 2 posti a favore dei dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana che appartengano almeno alla seconda fascia stipendiale della carriera dei tecnici amministrativi e degli assistenti parlamentari e che risultino idonei, riportando un

ARS



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

punteggio finale nella graduatoria almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, fermi restando i requisiti per l'ammissione di cui all'articolo 2. Ai fini della riserva i requisiti devono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

3. È sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici dell'Assemblea.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) abbiano un'età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al compimento di quarantacinque anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del quarantacinquesimo anno. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso, neppure in quelli previsti dall'art. 2, comma 1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo grado che consenta l'accesso ai corsi di laurea presso Università italiane di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 48/60 o 80/100 ovvero titolo di studio dichiarato equipollente. Qualora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso è considerato valido titolo di partecipazione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare a quale votazione prevista per il diploma di istruzione secondaria equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima di conseguimento del diploma per i candidati che siano in possesso, tra i titoli universitari, almeno del diploma universitario o della laurea di primo livello o di titolo universitario equivalente, ovvero di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al suddetto titolo universitario;
 - d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni per le quali il candidato concorre, come specificate nel modulo di domanda;
 - e) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici.

ARS



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della graduatoria debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

ART. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di irricevibilità, esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione concorsi del sito dell'Assemblea regionale siciliana, www.ars.sicilia.it, entro la data di scadenza indicata al comma 2. L'accesso alla procedura di compilazione della domanda di partecipazione al concorso avviene mediante le credenziali che saranno rilasciate in fase di registrazione. A tal fine, i candidati devono possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica non certificata.
2. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.
3. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo. In caso di modifiche e integrazioni della domanda, entro i termini consentiti dal presente bando, il numero identificativo e la data di presentazione sono quelli assegnati al momento dell'ultima modifica. Alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
4. Dopo aver compilato la domanda, i candidati devono stampare la domanda stessa, sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal sistema

ARS



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

informatico e la data di presentazione; la domanda, debitamente firmata, deve essere portata con sé il giorno delle prove.

5. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a quella prevista ai precedenti commi.
6. I candidati sono tenuti a comunicare a mezzo pec all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it le eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso successive alla scadenza dei termini per la presentazione, riportando il numero identificativo di ricezione attribuito alla stessa domanda.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
 - a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - g) abbiano l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni per le quali il candidato concorre, come specificate nel modulo di domanda;
 - h) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), indicando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, gli estremi identificativi della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). I candidati che non abbiano conseguito il diploma di



REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

istruzione secondaria di secondo grado con la votazione prescritta devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), il possesso – tra i titoli universitari – almeno del diploma universitario o della laurea di primo livello o titolo universitario equivalente indicando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, gli estremi identificativi della dichiarazione di equipollenza;

i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;

m) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese, francese o spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera;

n) le lingue – scelte tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;

o) gli estremi del documento di identità in corso di validità, allegandone copia;

p) se siano dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana.

9. Il candidato, portatore di patologie limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneità fisica in relazione alle specifiche mansioni per le quali concorre come specificate nel modulo di domanda, nella domanda presentata per via telematica dovrà fare esplicita richiesta dell'ausilio eventualmente necessario per la partecipazione alle prove di concorso in relazione alla patologia posseduta, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovrà inoltre essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la natura. La certificazione medica di cui al presente comma, rilasciata da apposita struttura del sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi essenziali della patologia, deve essere trasmessa entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it. La presente disposizione si applica anche ai casi di patologia intervenuta successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda. Il candidato disabile ovvero la candidata in stato di puerperio sarà, inoltre, tenuto a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove scritte di cui al successivo articolo 13. In ogni caso, il candidato deve comunicare tempestivamente a mezzo pec all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it tutte le variazioni relative al proprio status di disabilità intervenute successivamente alla scadenza del termine della presentazione della

ARS



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

domanda. Al fine di fruire dei benefici previsti, la situazione di invalidità deve sussistere e permanere al momento di svolgimento delle prove.

10. I candidati devono altresì indicare un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito telefonico.
11. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione dell'Assemblea per altri fini.
12. Nella domanda i candidati devono dichiarare: di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo articolo 18.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi, saranno nominati i membri esperti che interverranno nel corso delle prove orali, per gli esami di lingua straniera e per l'accertamento delle conoscenze informatiche, e che parteciperanno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
3. La Commissione disporrà le prove d'esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte e orali; stabilirà la graduatoria di merito dei candidati.

ART. 5

Irricevibilità delle domande

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione: le domande non prodotte secondo la procedura telematica ed entro i termini di cui all'articolo 3.

ART. 6

Cause di esclusione dal concorso



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
 - e) che abbiano un'età inferiore a diciotto anni o superiore al compimento di quarantacinque anni;
 - f) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni per le quali il candidato concorre, come specificate nel modulo di domanda;
 - g) che non abbiano indicato nella domanda gli estremi identificativi delle prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
 - h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
 - m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni per le quali il candidato concorre, come specificate nel modulo di domanda.
3. I candidati che si avvedessero di aver ommesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano prodotte in via telematica ai sensi dell'articolo 3, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano ommesso, totalmente o in modo



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 12 del presente bando.

5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART. 7

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, che avranno luogo a Palermo, sono così articolate:
 - a) una prova tecnica di idoneità stenografica manuale;
 - b) una prova tecnica di dattilografia;
 - c) due prove scritte;
 - d) prove orali e tecniche.

ART. 8

Diario della prova tecnica di idoneità stenografica manuale e della prova tecnica di dattilografia

1. Il diario della prova tecnica di idoneità stenografica manuale e della prova tecnica di dattilografia sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi e sul sito internet dell'Assemblea regionale siciliana. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle medesime prove tecniche, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi, muniti:
 - a) del documento legale di identità in corso di validità;
 - b) della domanda di partecipazione prodotta ai sensi dell'articolo 3, debitamente firmata.
4. La Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione della prova tecnica di idoneità stenografica manuale e della prova tecnica di dattilografia.

ARS



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

ART. 9

Prova tecnica di idoneità stenografica manuale

1. I candidati che hanno presentato regolare domanda sono chiamati a sostenere la prova tecnica di idoneità stenografica manuale consistente in un saggio di stenografia sotto dettatura alla velocità crescente da 70 a 80 parole al minuto, per la durata di cinque minuti, con la successiva trascrizione in chiaro nel tempo massimo di un'ora. La prova, che ha valore eliminatorio, sarà valutata in centesimi e il punteggio in essa riportato non concorrerà alla formazione del punteggio finale della graduatoria. Saranno ammessi alla successiva prova tecnica di dattilografia di cui all'articolo 10 i candidati che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 70/100.
2. Per lo svolgimento della prova tecnica di idoneità stenografica manuale i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, apparecchi, supporti o dispositivi elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. Non è consentito ai candidati, durante la prova, comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del Regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana, trattandosi di prova che comporta anche una valutazione circa la velocità di esecuzione, non è ammessa la concessione di tempi aggiuntivi per candidati disabili ovvero per donne in stato di puerperio.
4. L'elenco dei candidati ammessi alla prova tecnica di dattilografia sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi, e sul sito internet dell'Assemblea regionale siciliana. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 10

Prova tecnica di dattilografia

1. I candidati che hanno superato la prova tecnica di idoneità stenografica manuale ai sensi del precedente articolo 9, comma 1, sono chiamati a sostenere una prova tecnica di dattilografia, della durata di cinque minuti, consistente nella copiatura di un testo alla velocità non inferiore a 270 battute al minuto (tra 1340 e 1360 battute), mediante l'utilizzo mediante l'utilizzo di un apposito programma di video scrittura, appositamente predisposto, con personal computer dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

due tentativi, uno immediatamente successivo all'altro; ai fini del punteggio si tiene conto soltanto del migliore risultato conseguito. La prova d'esame sarà valutata in trentesimi, per un massimo di 30 punti, e il punteggio in essa riportato concorrerà alla formazione del punteggio finale della graduatoria. Saranno ammessi alle successive prove scritte di cui all'articolo 13 i candidati che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 18/30.

2. L'Amministrazione si riserva di pubblicare sul sito internet dell'ARS ww.ars.sicilia.it la guida rapida all'utilizzo del programma informatico di video scrittura di cui al comma 1 al fine di consentire ai candidati di prenderne visione prima della prova.
3. La correzione degli elaborati della prova tecnica di dattilografia può essere effettuata automaticamente con supporti elettronici.
4. Per lo svolgimento della prova tecnica di dattilografia i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, apparecchi, supporti o dispositivi elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. Non è consentito ai candidati, durante la prova, comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del Regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana, trattandosi di prova che comporta anche una valutazione circa la velocità di esecuzione, non è ammessa la concessione di tempi aggiuntivi per candidati disabili ovvero per donne in stato di puerperio.
6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, e sul sito internet dell'Assemblea regionale siciliana. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 11

Diario delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi e sul sito internet dell'Assemblea regionale siciliana. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, muniti:

- a) del documento legale di identità in corso di validità;
- b) della domanda di partecipazione prodotta ai sensi dell'articolo 3, debitamente firmata.

ART. 12

Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove orali e tecniche avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche nel sito internet dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione – assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 13

Prove scritte

1. Le prove scritte sono così articolate:
 - a) 10 quesiti sul diritto costituzionale, con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana;
 - b) 10 quesiti sulla storia d'Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia.
2. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove il candidato avrà a disposizione 3 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi, supporti o dispositivi elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.

ART. 14

Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
 - a) organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana;
 - b) storia d'Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia;
 - c) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma Microsoft WORD, con competenze almeno pari al livello ICDL (International Certification of Digital Literacy) BASE;
 - d) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma Microsoft EXCEL con competenze almeno pari al livello ICDL (International Certification of Digital Literacy) BASE;
 - e) lettura di un brano, traduzione e colloquio nella lingua obbligatoria prescelta ai sensi del precedente articolo 3, comma 8, lettera m), con livello di competenza B1 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" (CEFR).
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna materia.
3. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, scelta tra le seguenti: inglese, francese o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria. La prova facoltativa di lingua straniera si svolge con le medesime modalità di cui alla lettera e) del precedente comma 1.
4. Fermo restando quanto prescritto dal comma 2 in ordine al punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più di 0,40 punti, fino ad un punteggio massimo conseguibile di 0,70 punti.

ARS



REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

ART. 15

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla media tra il punteggio della prova tecnica di dattilografia (a), il punteggio medio delle prove scritte (b) e quello medio delle materie dell'esame orale (c) sommato al punteggio conseguito nella prova orale facoltativa di lingua straniera (d), secondo la seguente formula esplicativa:

$$\frac{a+b+c+d}{3}$$

3

2. Il punteggio totale così risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto del candidato nella graduatoria.
3. Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.
4. Ai fini della riserva di cui all'art. 1, comma 2, i candidati che hanno superato le prove orali e tecniche devono presentare, a pena di decadenza, idonea dichiarazione autografa ed in originale entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.

ART. 16

Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni per le quali il candidato concorre, come specificate nel modulo di domanda.

ART. 17

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000.

2. I vincitori saranno immessi nel ruolo del personale dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della carriera dei Coadiutori parlamentari, secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria, e subordinatamente all'esito favorevole delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti. In caso di parità di punteggio tra vincitori del concorso, ai fini dell'immissione in ruolo, saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.
3. I vincitori saranno sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno del trattamento economico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
4. Qualora, durante il periodo di due anni dalla data di assunzione dei vincitori, si rendessero vacanti posti nella carriera dei Coadiutori parlamentari, i concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati, secondo l'ordine della graduatoria, a ricoprire le suddette vacanze.

ART. 18

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale – Ufficio del trattamento giuridico ed economico e del reclutamento e per l'amministrazione, la valutazione e la formazione – dell'Assemblea regionale siciliana ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Assemblea regionale siciliana.

ARS



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

DPA n. 232

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta all'Assemblea regionale siciliana, all'indirizzo di posta elettronica protocollo.ars@pcert.postecert.it.

ART. 19

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono consultare il sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (www.ars.sicilia.it), sezione concorsi.

Palermo, 21 marzo 2023

F.to On.le Gaetano GALVAGNO